

DELIBERA N. 61/24/CSP

**RATIFICA DEL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 3/24/PRES
RECANTE PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
DELLA DELIBERA N. 39/24/CSP ADOTTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8,
COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D) DEL REGOLAMENTO IN MATERIA
DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 2102/DDA/AM - DDA/14017 - <http://giardiniblog.it>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via

d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*, che prevede che il Presidente, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;

VISTO il provvedimento presidenziale n. 3/24/PRES, del 10 maggio 2024, recante *“Provvedimento di annullamento in autotutela della Delibera n. 39/24/CSP adottata ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d) del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (Proc. n. 2102/DDA/AM – <http://giardiniblog.it>)”*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

la ratifica del provvedimento presidenziale n. 3/24/PRES, del 10 maggio 2024, recante *“Provvedimento di annullamento in autotutela della Delibera n. 39/24/CSP adottata ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d) del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e*

procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS (Proc. n. 2102/DDA/AM – <http://giardiniblog.it>)”.

Roma, 15 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba